



Regolamento di Ateneo per l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e D.M. 5.8.98 n. 363.

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione	1
Art. 2 – Definizioni ed attribuzione dei ruoli in materia di salute e sicurezza	1
Art. 3 – Il sistema organizzativo	6
Art. 4 - Obblighi e attribuzioni del/della Rettore/Rettrice	8
Art. 5 - Obblighi ed attribuzioni dei/delle Datori/Datrici di Lavoro	8
Art. 6 - Delega di funzioni	10
Art. 7 - Dirigenti e loro obblighi	10
Art. 8 – Obblighi e attribuzioni dei/delle Preposti/e	10
Art. 9 - Obblighi e attribuzioni del/della Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio	11
Art. 10 – Obblighi ed attribuzioni dei/delle lavoratori/lavoratrici	12
Art. 11 – Attribuzioni dei/delle Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	14
Art. 12 – Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo	15
Art. 13 - Compiti dell'Addetto/a al Servizio Prevenzione e Protezione Locale	15
Art. 14 - Valutazione dei rischi	17
Art. 15 - Gestione delle emergenze	17
Art. 16 - Informazione, formazione e addestramento	19
Art. 17 – Sorveglianza sanitaria	19
Art. 18 - Dispositivi di protezione individuale	20
Art. 19 - Avvio e modifica di attività lavorative	20
Art. 20 - Progettazione e utilizzo di prototipi e di nuovi agenti chimici, fisici e biologici	20
Art. 21 - Tutela dei lavoratori che svolgono attività presso altri enti e dei lavoratori provenienti da altri enti	21
Art. 22 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera	21
Art. 23 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	22
Art. 24 – Assegnazioni risorse, sistemi incentivanti e misure in caso di inosservanza degli obblighi	23
Art. 25 - Disposizioni finali	24

**PARTE I****Individuazione dei ruoli e definizione dei compiti connessi****Art. 1 - Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente previste dalle normative vigenti, indica nei loro profili essenziali, i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", di seguito denominata "Università".
2. Il Regolamento si applica a tutti gli insediamenti dell'Università, a tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte presso le proprie sedi e presso sedi esterne, nonché a tutti/e i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti ed equiparati/e, operanti nell'ambito della sua organizzazione.
3. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno carattere vincolante per tutti/e i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti ed equiparati/e, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. L'attuazione delle misure previste dal Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 recante norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti è oggetto di separato e specifico regolamento.
4. Le attribuzioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per le attività svolte presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria, sono regolate dal Protocollo d'Intesa per lo svolgimento integrato delle attività didattiche, assistenziali e di ricerca, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Università e dallo specifico protocollo operativo di riferimento.

Art. 2 – Definizioni ed attribuzione dei ruoli in materia di salute e sicurezza

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni desunte dalle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (di seguito denominato "Decreto Legislativo") e dal D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (di seguito denominato "Decreto Ministeriale").

1. **Unità produttive (UP):** si definiscono Unità Produttive, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2 del Decreto Legislativo e del comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale, le strutture finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, individuate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.

Nell'Università sono Unità Produttive le seguenti strutture:



- a. l'Amministrazione Centrale ovvero l'organizzazione amministrativa, costituita dalla Direzione Generale, dalle Aree e dagli Uffici ad esse afferenti, corrispondente alla Gestione Centralizzata;
- b. le Scuole;
- c. i Dipartimenti Universitari;
- d. l'Orto Botanico;
- e. l'Azienda Agraria e Zootecnica;
- f. i Centri Museali dell'Università;
- g. il Centro di Ateneo per le Biblioteche comprensivo del sistema delle Biblioteche di Area, di Centro e di Dipartimento;
- h. i Centri di Ricerca Interdipartimentali;
- i. i Centri di Servizio Interdipartimentali;
- j. i Centri di Servizio di Ateneo.

2. **Datore/Datrice di lavoro (DAT):** Ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 comma 1, lettera b), 2° periodo, del Decreto Legislativo e dall'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale, per l'Università, sono DAT ai fini della sicurezza: il/la Rettore/Rettrice e i soggetti di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come UP dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il Datore/Datrice di Lavoro è il/la Rettore/Rettrice.

Per l'Università sono Datori/Datrici di Lavoro:

- a. il/la Direttore/Direttrice Generale, relativamente all'Amministrazione Centrale;
- b. il/la Rettore/Rettrice, relativamente alle strutture non costituenti UP ed a quelle di uso comune;
- c. i/le Presidenti delle Scuole;
- d. i/le Direttori/Direttrici di Dipartimento;
- e. il/la Direttore/Direttrice dell'Orto Botanico;
- f. il/la Presidente dell'Azienda Agraria e Zootecnica;
- g. i/le Direttori/Direttrici dei Centri Museali dell'Università;
- h. il/la Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche;
- i. i/le Direttori/Direttrici dei Centri di Ricerca Interdipartimentali;
- j. i/le Direttori/Direttrici dei Centri di Servizio Interdipartimentali;
- k. i/le Direttori/Direttrici/Presidenti dei Centri di Servizio di Ateneo.

3. **Dirigente (DIR):** il/la dirigente ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore/Datrice di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".



Per l'Università sono Dirigenti:

- a. i/le Dirigenti delle singole Aree della Amministrazione Centrale;
- b. i/le Direttori/Direttrici delle Biblioteche;
- c. i/le Direttori/Direttrici delle Scuole di Specializzazione;
- d. i/le Responsabili delle Attività Didattiche o di Ricerca in Laboratorio (RADRL) allorquando risultino responsabili dei progetti di ricerca e siano dotati di un fondo economico per gestire tali progetti.

È facoltà dei/delle DAT, in base alle caratteristiche specifiche dell'UP, provvedere all'individuazione formale di uno/a o più DIR, in conformità all'art. 2 e all'art. 18 del Decreto Legislativo. A tal fine, possono essere individuati/e, in ragione dell'attività di coordinamento dei Corsi di Studio, i/le Coordinatori/Coordinatrici delle Commissioni per il Coordinamento Didattico dei singoli Dipartimenti.

I provvedimenti di nomina in qualità di Dirigenti ai fini della sicurezza devono essere preventivamente sottoposti al parere del SPP.

4. **Preposto/a (PRE):** il/la preposto/a ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo come la "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Per l'Università sono Preposti/e:

- a. i/le Responsabili degli Uffici;
- b. i/le Responsabili dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio (RADRL) come definiti al comma successivo.

Il/La DAT, anche in relazione e alle attività da svolgere ed alle specifiche esigenze dell'UP, deve individuare le unità di personale a cui attribuire il ruolo di preposto secondo quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo.

5. **Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio (RADRL):** ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto Ministeriale è "il soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio".
6. **Lavoratore/Lavoratrice (LAV):** sono considerati/e lavoratori/lavoratrici, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale, il personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo e bibliotecario dipendente dell'Università. È considerato/a lavoratore/lavoratrice anche la persona non organicamente strutturata, ivi compresi assegnisti/e.



7. **Lavoratore/Lavoratrice Equiparato/a (LAVEQ):** sono, altresì, considerati/e lavoratori/lavoratrici “gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio, e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di Valutazione” derivanti da agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese attrezzature di lavoro in genere e le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui la persona sia effettivamente applicata alle strumentazioni o ai laboratori.
8. **Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS):** “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” con compiti di consultazione, ricevimento delle informazioni, promozione, formulazione di osservazioni e proposte in tema di prevenzione e segnalazione dei rischi individuati.

Per l’Università, la nomina dei/delle RLS è disciplinata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del Decreto Legislativo, dalla contrattazione integrativa che ne prevede la designazione o l’elezione da parte dei/delle LAV nell’ambito delle organizzazioni sindacali. Per l’Università il numero dei/delle RLS è definito all’art. 26 del CCI 2013 e ss.

9. **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP):** è la struttura che, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università, svolge le attività finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi professionali e dai pericoli per la salute e sicurezza di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo.

La Gestione Centralizzata dell’Università mette a disposizione dei/delle DAT un SPP incardinato nell’Area Prevenzione e Protezione che esplica le sue funzioni attraverso gli uffici ad essa afferenti.

10. **Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del Decreto Legislativo, designata dal/dalla DAT per coordinare il SPP nell’attuazione dei compiti previsti dall’art.33 del Decreto Legislativo medesimo. Il/La RSPP, oltre quanto stabilito per legge, ha il compito di coordinare l’attività di tutte le figure previste dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza che ricoprono incarichi per conto dell’Ateneo, e altresì, collabora con il/la Medico/a Competente (MC) e con coloro che rivestono incarichi istituzionali in materia di radioprotezione.

Il/La Rettore/Rettrice individua il soggetto incaricato di svolgere il ruolo di RSPP di Ateneo, ruolo che di norma coincide con quello di Dirigente dell’Area Prevenzione e Protezione.

11. **Addetto/a al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del Decreto Legislativo, designata dal/dalla DAT per collaborare con il/la RSPP nell’attuazione dei compiti previsti dall’art.33 del Decreto Legislativo.



Il/La Rettore/Rettrice nomina su designazione del/della RSPP, i soggetti incaricati di svolgere il ruolo di ASPP di Ateneo.

12. **Addetto/a al Servizio di Prevenzione e Protezione Locale (ASPPL):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo, designata dal/dalla DAT per collaborare con il SPP nell'attuazione dei compiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo.

Nell'Università l'ASPPL è di norma facoltativamente individuato dai/dalle singoli/e DAT per svolgere, con riferimento esclusivo all'UP in cui esso è incardinato, i compiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo.

13. **Addetto/a alla Gestione dell'Emergenza Antincendio ed Evacuazione (AGEAE):** lavoratore/lavoratrice, di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo, designato/a dal/dalla DAT per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza. I compiti spettanti sono riportati nei piani di gestione delle emergenze (PGE).

14. **Addetto/a alla Gestione dell'Emergenza Primo Soccorso (AGEPS):** lavoratore/lavoratrice, di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo, designato/a dal/dalla DAT per l'attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione dell'emergenza sanitaria. I compiti spettanti sono riportati nei piani di gestione delle emergenze (PGE).

15. **Addetto/a all'uso del defibrillatore (AUDEF):** lavoratore/lavoratrice, di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo, designato/a dal/dalla DAT per l'attuazione delle misure di salvataggio, da attuare in caso di pericolo grave e immediato, che prevedano anche manovre di rianimazione cardiopolmonare con il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno). I compiti spettanti sono riportati nei piani di gestione delle emergenze (PGE).

16. **Addetto/a all'Evacuazione e Assistenza Disabili (AEDIS):** lavoratore/lavoratrice designato/a dal/dalla DAT e individuato tra gli addetti delle squadre di emergenza, di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo, in possesso di ulteriori e specifiche conoscenze e competenze necessarie per una efficace assistenza alla movimentazione delle persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva in caso di emergenza, nonché per un adeguato supporto alle particolari necessità delle persone disabili e di tutte quelle con esigenze speciali in situazione di emergenza. I compiti spettanti sono riportati nei piani di gestione delle emergenze (PGE).

17. **Medico/a competente (MC):** medico/a in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo, nominato/a dal/dalla DAT per collaborare ai fini



della valutazione dei rischi, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dallo stesso Decreto Legislativo.

Il/La Rettore/Rettrice individua il soggetto incaricato di svolgere il ruolo di MC di Ateneo.

In considerazione della presenza di più UP, il/la Rettore/Rettrice nomina più Medici Competenti incaricati di svolgere le prestazioni connesse alle attività di sorveglianza sanitaria, tra cui un/a Medico/a Competente Coordinatore/Coordinatrice, ai sensi dell'art. 39 comma 6 del Decreto Legislativo, che deve farsi promotore, nell'intento dell'unitarietà d'indirizzo operativo, di reciproche aggiornate informazioni sul piano generale della metodica diagnostica.

Su indicazione del SPP, ciascuno/a DAT, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo, nomina il/la Medico/a Competente della propria UP per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto medesimo.

18. Luogo di lavoro: ai sensi dell'art. 62 comma 1 del Decreto Legislativo è considerato luogo di lavoro ogni luogo destinato ad ospitare posti di lavoro nell'ambito dell'Ateneo e di ogni sua UP e comunque ogni altro luogo accessibile al lavoratore/lavoratrice in ragione delle attività che deve svolgere per conto dell'Università.

19. Laboratorio: è considerato laboratorio, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale, ogni luogo e ambiente in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti fisici, chimici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi e gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche e marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività ivi svolte. Per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, sono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, sia per il loro normale funzionamento sia per i casi di emergenza, nonché misure di sorveglianza sanitaria.

20. Attività lavorative: attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte sia all'interno delle strutture universitarie sia presso strutture di terzi o comunque al di fuori delle sedi istituzionali. In tale ultima ipotesi, le azioni di tutela vengono attuate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 del Decreto Ministeriale.

Art. 3 – Il sistema organizzativo

1. La Gestione Centralizzata, per l'adempimento agli obblighi di cui al Decreto Legislativo ed al Decreto Ministeriale, mette a disposizione dei/delle DAT, di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, un sistema di gestione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che comprende:
 - il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo;



- la Sorveglianza Sanitaria di Ateneo;
- la Formazione in materia di salute e sicurezza.

I/Le DAT hanno la facoltà di aderire al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.

Con l'adesione al SPP il/la DAT assolve agli obblighi relativi:

- a. alla designazione del/della RSPP anche ai fini del supporto per la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- b. alla nomina del/della MC ai fini dell'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto Legislativo.

I/Le DAT aderenti al SPP, per ottemperare agli obblighi relativi alla formazione prevista per i/le LAVEQ e per lo svolgimento degli specifici ruoli designati dal/dalla DAT (RADRL, ASPP/ASPPL, AGEAE, AGEPS, etc.), richiedono alla Gestione Centralizzata, tramite l'Ufficio competente in materia di formazione, l'erogazione dei corsi come disciplinati dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza.

L'Ufficio competente in materia di formazione provvede autonomamente all'erogazione dei corsi di formazione per i restanti ruoli (LAV, DIR, PRE, etc.) nonché all'aggiornamento della formazione.

È, altresì, facoltà dei/delle DAT organizzare autonomamente la suddetta formazione, di cui dovrà condividere le risultanze con la Gestione Centralizzata.

I/Le DAT possono integrare la composizione del SPP nominando un/a ASPP Locale.

2. In alternativa a quanto previsto dal suddetto comma 1, i/le DAT possono organizzare autonomamente il sistema di gestione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In tal caso il/la DAT:

- a. deve garantire il coordinamento tra RSPP e SPP da lui/lei nominati con le corrispondenti figure di Ateneo designate dal/dalla Rettore/Rettrice;
- b. deve condividere con il SPP di Ateneo l'esito della valutazione dei rischi effettuata in autonomia;
- c. deve garantire il coordinamento tra il/la MC da lui/lei nominato/a con il/la MC di Ateneo;
- d. deve condividere con la Gestione Centralizzata gli esiti della formazione erogata al personale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli oneri derivanti dall'adozione del modello organizzativo autonomo di cui al presente comma sono a carico dell'UP.

**Art. 4 - Obblighi e attribuzioni del/della Rettore/Rettrice**

1. Al/Alla Rettore/Rettrice, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti a suo carico nella qualità di DAT per le strutture di sua competenza, quale rappresentante legale dell'Università e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, competono, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale, le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività di prevenzione dell'Università. A tale fine il/la Rettore/Rettrice deve:
 - a. assicurare, avvalendosi del supporto del/della RSPP, almeno una volta l'anno, lo svolgimento della riunione periodica di Ateneo di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo, con la partecipazione degli/delle altri/e DAT;
 - b. presentare al Consiglio di Amministrazione, come risultanza della riunione periodica di Ateneo, per le determinazioni di competenza, la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo;
 - c. nominare i Medici Competenti e il/la Medico/a Competente Coordinatore;
 - d. nominare il/la Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.
2. Il/La Rettore/Rettrice svolge la funzione di DAT nei confronti dei/delle LAV che operano nell'ambito di strutture non qualificate come UP ai sensi del presente regolamento e, altresì, svolge la funzione di garante della sicurezza degli spazi di uso comune che non sono formalmente assegnate ad altre UP.

Art. 5 - Obblighi ed attribuzioni dei/delle Datori/Datrici di Lavoro

1. I soggetti di vertice delle UP e il/la Rettore/Rettrice, in qualità di DAT, come definiti all'art. 2 del presente Regolamento, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, adempiono agli obblighi a loro carico previsti dalle disposizioni normative a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In particolare, provvedono a:
 - a. garantire, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del Decreto Legislativo, l'effettuazione della valutazione dei rischi per tutte le attività e l'elaborazione del relativo documento, in collaborazione con il/la RSPP, il SPP e il/la MC. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che possono originare rischi lavorativi, la responsabilità dell'effettuazione della relativa valutazione e dell'elaborazione del documento spetta, in via concorrente, al/alla DAT e al/alla RADRL di cui al successivo art. 8;
 - b. partecipare, anche mediante delega formale ad un loro rappresentante, alla riunione periodica di prevenzione di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) del Regolamento;
 - c. attuare e fare attuare, con riferimento all'UP di cui sono responsabili, le misure di prevenzione e protezione di propria specifica competenza riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi, tra cui gli interventi di cui all'art. 18 comma 3 del Decreto Legislativo. I/Le DAT sono,



altresì, tenuti/e a vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione all'interno dell'UP di competenza;

- d. informare, anche attraverso il SPP, i/le LAV circa i rischi esistenti e le misure di prevenzione adottate, rendendoli edotti rispetto agli obblighi a carico dei/delle LAV stessi, così come previsto dalla normativa;
- e. designare, previa consultazione dei/delle RLS, i/le LAV incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di emergenza;
- f. assicurare l'informazione, la formazione e l'addestramento conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del decreto Legislativo;
- g. organizzare, attraverso il/la RSPP, i rapporti con i/le RLS relativamente alle attività ed agli obblighi di cui sono responsabili;
- h. curare la immediata denuncia degli infortuni e delle malattie professionali, nei modi previsti dalle disposizioni normative vigenti, nonché gestire l'iter dei mancati infortuni secondo le procedure messe a disposizione dal SPP;
- i. accertare che nelle Convenzioni stipulate dall'Università per attività di ricerca, didattica o servizio con enti ed istituzioni esterni, siano previste disposizioni in linea con l'art. 10 del Decreto Ministeriale;
- j. designare il/la RSPP, gli/le ASPP e il/la MC. Nell'Università i/le DAT assolvono a tali obblighi aderendo al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo;
- k. comunicare al SPP i nominativi del personale designato per ricoprire i ruoli specifici indicati nell'organigramma della sicurezza (ORSI);
- l. garantire l'adempimento di tutti gli altri obblighi previsti dal Decreto Legislativo, anche delegando i/le propri/e DIR e vigilando sul loro operato.

2. I/Le DAT hanno, altresì, la facoltà di designare, in funzione della complessità organizzativa della propria UP, uno/a o più ASPPL con il compito di coadiuvarli nell'individuazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

3. Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 lett. c) del presente articolo, i/le DAT possono utilizzare per la copertura dei relativi oneri, sia risorse proprie (fonti interne) sia finanziamenti esterni che per loro natura siano compatibili con tale finalità, stanziati e approvati in sede di Bilancio di Previsione Annuale Autorizzatorio per le esigenze delle singole UP.

Le risorse economiche da impiegare per rispondere a specifiche esigenze di prevenzione e protezione connesse allo svolgimento di specifici progetti di ricerca, devono trovare copertura finanziaria nei costi di esecuzione del progetto stesso ed essere chiaramente quantificate.



4. Gli obblighi relativi a interventi strutturali e manutentivi di edifici, pertinenze e impianti centralizzati, posti in capo ai/alle DAT, come dettagliato al successivo art. 23, si intendono assolti con la richiesta di intervento alla Gestione Centralizzata e con l'adozione delle misure temporanee di prevenzione e di protezione necessarie fino all'esecuzione degli interventi.

Art. 6 - Delega di funzioni

1. Il/La Rettore/Rettrice e più in generale i/le DAT, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili secondo le normative vigenti, possono delegare ad altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico-professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo, come dettagliate al seguente art. 7.
2. Il conferimento della delega deve avvenire conformemente a quanto previsto dall'art. 16 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo.
3. I provvedimenti di Delega di Funzioni devono essere preventivamente sottoposti al parere del SPP.

Art. 7 - Dirigenti e loro obblighi

1. I/Le DAT delle UP possono individuare uno/a o più DIR, in conformità all'art. 2 comma 1 e all'art. 18 del Decreto Legislativo.
2. I/Le DIR, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative a tutela della salute dei/delle LAV.

In particolare, devono:

- a. adottare le misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- b. partecipare alle attività di formazione ed informazione ad essi destinata;
- c. informare i/le LAV circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo;
- d. vigilare affinché siano osservate, da parte dei/delle RADRL e dei/delle LAV, le misure di prevenzione previste;
- e. esigere l'osservanza da parte dei/delle LAV degli obblighi e delle misure di prevenzione;
- f. segnalare al/alla DAT ed al/alla RSPP l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione, anche al fine della eventuale adozione di misure disciplinari.

Art. 8 – Obblighi e attribuzioni dei/delle Preposti/e

1. Tutti coloro che sono stati incaricati di sovrintendere a un'attività lavorativa, ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sui/sulle LAV e che rispondono del proprio operato a soggetti che hanno funzione di direzione, e in particolare il responsabile di un'unità organizzativa ed il/la



RADRL, sono considerati PRE ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo. Come tali sono soggetti ai relativi obblighi di cui all'art. 19 del medesimo Decreto Legislativo e devono:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei/delle singoli/e LAV dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal/dalla DAT e dai/dalle DIR ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del/della lavoratore/lavoratrice e informare i superiori diretti;
- b. verificare affinché soltanto i/le LAV che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i/le LAV, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d. informare il più presto possibile i/le LAV esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai/alle LAV di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f. segnalare tempestivamente al/alla DAT o al/alla DIR sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al/alla DAT e al/alla DIR le non conformità rilevate;
- h. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37.

Art. 9 - Obblighi e attribuzioni del/della Responsabile dell'Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio

1. Il/La DAT dell'UP, sentiti/e in merito i docenti ed i ricercatori interessati, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei/delle LAV connessi alle apparecchiature ed alle sostanze utilizzate e, altresì, individua i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale che coordinano e sovrintendono a tali attività (RADRL).
2. Il/La RADRL provvede, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione della prevenzione relativamente alle attività di cui è responsabile.
In particolare:



- a. collabora con il/la DAT, il/la RSPP ed il/la MC, ai fini della valutazione dei rischi, alla elaborazione del relativo documento e all'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
 - b. identifica tutti i rischi connessi alla sua attività e i nominativi dei soggetti esposti a rischio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca;
 - c. mette a disposizione del SPP tutte le informazioni necessarie all'applicazione delle metodiche adottate per la valutazione dei rischi;
 - d. si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al/alla DAT;
 - e. si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi;
 - f. adotta le misure di prevenzione e protezione previste e vigila sulla corretta applicazione delle stesse, prima e durante l'esercizio delle attività a rischio di cui è responsabile;
 - g. frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal/dalla DAT con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
3. Ferme restando le attribuzioni di legge in capo al/alla DAT in materia di formazione e informazione dei/delle LAV, il/la RADRL, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collabora con il/la DIR ed il SPP alla formazione dei/delle LAV, provvedendo direttamente, o avvalendosi di un soggetto qualificato, alla formazione ed alla informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al/alla DAT.
 4. Il/La RADRL è tenuto/a altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, attivandosi per la sorveglianza e la verifica dell'operato da parte dei/delle LAV e LAVEQ.
 5. Nella realizzazione e nell'impiego di prototipi nonché nella produzione, nella detenzione e nell'impiego di nuovi agenti fisici, chimici e biologici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 10 – Obblighi ed attribuzioni dei/delle lavoratori/lavoratrici

1. I/Le LAV collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza e adempiono gli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 20 del Decreto Legislativo, osservando le disposizioni impartite dal/dalla DAT, dai/dalle DIR, dai/dalle PRE e dai/dalle RADRL.
2. Tutti i/le LAV devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni e/o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal/dalla DAT.



In particolare, devono:

- a. contribuire, insieme al/alla DAT, ai/alle DIR e ai/alle PRE, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal/dalla DAT, dai/dalle DIR e dai/dalle PRE, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al/alla DAT, al/alla DIR o al/alla PRE le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla seguente lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al/alla RLS;
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g. non impiegare elettrodomestici nonché ogni altra apparecchiatura elettrica (apparecchi di riscaldamento/raffreddamento portatili, piastre, fornelli, forni a microonde, frigoriferi, ecc.), acquistati e installati autonomamente e non autorizzati dal/dalla DAT;
 - h. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri LAV;
 - i. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal/dalla DAT;
 - j. sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal/dalla MC;
 - k. comunicare il proprio stato di gravidanza al fine di consentire la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni normative.
3. Nelle ipotesi di pericolo grave, immediato e non evitabile, i/le LAV hanno diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa senza subire pregiudizio alcuno e con protezione da ogni conseguenza dannosa.
4. Durante lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile il/la LAV è tenuto/a all'osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal disciplinare del lavoro agile adottato dall'Università, in particolare:
- a. cooperare con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal/dalla DAT per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali;
 - b. non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi;
 - c. individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del/della LAV di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni fornite dall'Università;



- d. in ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

Art. 11 – Attribuzioni dei/delle Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Ai/Alle Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono riconosciute le attribuzioni previste dall'art. 50 del Decreto Legislativo e dai contratti collettivi applicati nel comparto Università. In particolare:
 - a. accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b. sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
 - c. sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione nonché delle squadre di emergenza e del/della MC;
 - d. sono consultati in merito all'organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - e. ricevono le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f. ricevono le informazioni provenienti dagli Organi di Vigilanza;
 - g. ricevono una formazione adeguata;
 - h. promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei/delle LAV;
 - i. formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - j. partecipano alle riunioni periodiche di sicurezza con il/la Rettore/Rettrice o suo/a delegato/a e attraverso un loro rappresentante, possono presentare una relazione nella quale si evidenzino osservazioni e proposte per il miglioramento del sistema di gestione della sicurezza dell'Ateneo e in merito all'attività di prevenzione;
 - k. avvertono il/la Rettore/Rettrice o suo/a delegato/a dei rischi individuati nel corso della loro attività;
 - l. possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal/dalla DAT o dai/dalle DIR e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. La composizione e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione integrativa.
3. I/Le RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà



attribuite, anche tramite l'accesso ai dati di cui all'art. 18, comma 1 lettera r) del Decreto Legislativo, contenuti in applicazioni informatiche. Non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

4. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 12 – Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

1. Il SPP, a supporto dei/delle DAT, provvede:
 - a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nonché, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dai/dalle RADRL in merito alla natura dei rischi, all'elaborazione e aggiornamento dei relativi documenti e delle relazioni tecniche di valutazione dei rischi specifici in collaborazione con il/la MC e l'Esperto in radioprotezione avvalendosi, eventualmente, della consulenza di esperti interni o esterni all'Università;
 - b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive nonché i sistemi di controllo di tali misure;
 - c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
 - d. a proporre i programmi di informazione e formazione, in accordo con il/la MC, sentiti/e i/le RLS;
 - e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - f. a supportare il/la Rettore/Rettrice nello svolgimento della riunione periodica di Ateneo di prevenzione e protezione dai rischi, a cui partecipa il/la RSPP;
 - g. a fornire ai/alle LAV le informazioni di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo;
 - h. ad elaborare e aggiornare i Piani di Gestione delle Emergenze e le planimetrie delle vie di esodo per tutti gli edifici dell'Ateneo.

Art. 13 - Compiti dell'Addetto/a al Servizio Prevenzione e Protezione Locale

1. L'ASPPL ha il compito di coadiuvare il/la DAT nella valutazione del rischio e nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. A tal fine collabora con il SPP, il/la MC, l'Esperto in radioprotezione e le altre figure previste dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza.

In particolare, con riferimento all'UP in cui è incardinato/a:

- a. collabora con il SPP, fornendo supporto al/alla DAT per la valutazione dei rischi;
- b. effettua periodicamente controlli atti a individuare eventuali non conformità e inefficienze di strutture, impianti, attrezzature, presidi antincendio - primo soccorso e segnaletica anche in collaborazione con gli/le AGEAE e AGEPS;
- c. si accerta che vengano effettuate le verifiche periodiche prescritte dalla normativa vigente sugli impianti, macchine, attrezzature, presidi antincendio - primo soccorso e segnaletica;



- d. comunica al/alla DAT le eventuali difformità riscontrate durante i controlli periodici effettuati;
 - e. accompagna i membri del SPP, il/la MC, l'Esperto in radioprotezione e le altre figure previste dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza, durante i sopralluoghi da questi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, fornendo loro tutto il supporto necessario;
 - f. supporta il/la RADRL nell'applicazione degli strumenti, messi a disposizione dal SPP al fine di acquisire le indicazioni in merito alla natura dei rischi.
2. Ha il compito di segnalare tempestivamente al/alla DAT eventuali situazioni di pericolo e di attuare le eventuali misure urgenti di messa in sicurezza e, altresì, di supportare il/la DAT negli adempimenti necessari in caso di infortunio e mancato infortunio e/o malattia professionale.
3. Per svolgere i suddetti compiti, l'ASPPL dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L'ASPPL, laddove necessario, supporta il/la DAT e/o gli uffici competenti in tema di formazione e di sorveglianza sanitaria dei/delle LAV e dei/delle LAVEQ.



PARTE II

Organizzazione e gestione delle attività

Art. 14 - Valutazione dei rischi

1. Il/La DAT provvede alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei/delle LAV per tutte le attività che si svolgono nell'ambito della UP di propria competenza, ivi compresa la valutazione del rischio da stress lavoro – correlato.
2. La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei/delle LAV per le attività svolte in regime di convenzione con Enti o soggetti esterni è effettuata secondo quanto previsto negli specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Ministeriale.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale, per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al/alla DAT e al/alla RADRL.
4. Il/La DAT, previa consultazione dei/delle RLS, garantisce l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, con la collaborazione del SPP, del/della MC, del/della RADRL e dell'Esperto in Radioprotezione e, eventualmente, con la consulenza di esperti interni o esterni all'Università.
5. La valutazione del rischio e il relativo documento sono rielaborati nei casi previsti all'art. 29 comma 3 del Decreto Legislativo ovvero in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei/delle LAV, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
6. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere dotato di data certa, in conformità a quanto previsto all'art. 28 comma 2 del Decreto Legislativo.
7. Il documento deve essere conservato presso l'UP di pertinenza e messo a disposizione degli Organi di Vigilanza che ne facciano richiesta e dei/delle RLS per la sola consultazione presso il posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. o) del Decreto Legislativo.

Art. 15 - Gestione delle emergenze

1. Il/La DAT, sulla base della valutazione dei rischi e delle disposizioni normative vigenti, avvalendosi del supporto del SPP e, eventualmente, con la consulenza di esperti interni o esterni all'Università,



predispone i Piani di Gestione dell’Emergenza per le varie strutture di competenza e definisce i criteri di composizione delle squadre di emergenza nei vari insediamenti universitari.

2. I/Le DAT, designano, sentiti/e i/le RLS, i/le LAV incaricati/e dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei/delle LAV e assistenza disabili in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, dell’utilizzo del defibrillatore e, comunque, di gestione dell’emergenza. Tali lavoratori devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
3. I/Le DAT, con il supporto del SPP e del/della MC per quanto di competenza, assicurano che vengano effettuate, presso tutti gli edifici, le prove di evacuazione previste dalla norma in ragione dell’attività svolta e dell’affollamento massimo previsto.
4. Il/La DAT che nell’ambito di un edificio abbia la maggiore superficie assegnata, o, a parità di quest’ultima, il maggior numero di LAV presenti, promuove il coordinamento e la collaborazione tra i diversi DAT al fine dell’aggiornamento ed applicazione del Piano di Gestione delle Emergenze e dell’effettuazione delle prove di evacuazione.
5. I/Le LAV designati/e dal/dalla DAT per lo svolgimento del ruolo di AGEAE, AGEPS, AUDFIB e AEDIS:
 - a. non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione;
 - b. sono tenuti/e a partecipare ai corsi di formazione ed informazione organizzati dall’Amministrazione, nonché ad attuare le procedure previste nei piani di emergenza ed evacuazione.
6. La designazione ad AGEAE, AGEPS, AUDEFIB e AEDIS non comporta alcun trasferimento degli obblighi e delle attribuzioni proprie delle attività esercitate dal Responsabile di Struttura, dai/dalle RADRL, da ogni altro soggetto operante all’interno della Struttura.
7. I/Le LAV incaricati della gestione dell’emergenza non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
8. Nella designazione degli incaricati della gestione dell’emergenza si tiene conto delle capacità, delle attitudini e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
9. Per ogni edificio è designato/a un/una coordinatore/coordinatrice alla gestione delle emergenze (e un vicecoordinatore/vicecoordinatrice) cui sono affidati i compiti di coordinamento per l’attuazione delle misure previste dal relativo piano di emergenza.

**Art. 16 - Informazione, formazione e addestramento**

1. La formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute si esplica attraverso la distribuzione di materiale informativo e lo svolgimento di corsi e seminari, eventualmente anche a distanza, progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente, ed in particolare nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 36 e 37 del Decreto Legislativo e dagli Accordi Stato-Regioni sottoscritti in materia.
2. La Gestione Centralizzata, tramite il competente Ufficio in materia, organizza i corsi di formazione e di aggiornamento per ciascuno dei ruoli individuati dal presente regolamento, sulla base del Piano di Formazione Obbligatoria in materia di salute e sicurezza redatto dal SPP di Ateneo. Le risultanze della formazione sono condivise dal competente Ufficio col SPP.
3. I/Le DAT comunicano annualmente, al suddetto Ufficio preposto alla formazione, con congruo anticipo rispetto alla predisposizione del Bilancio di Previsione Annuale Autorizzatorio e comunque tempestivamente, la presumibile consistenza del personale da formare per lo svolgimento degli specifici ruoli designati dal/dalla DAT (RADRL, ASPP/ASPPL, AGEAE, AGEPS, etc.) di cui al Decreto Legislativo, ivi i compresi i/le LAVEQ, nonché dei/delle partecipanti a corsi di formazione su specifiche tematiche.
4. I/Le DAT garantiscono che a ciascuno/a lavoratore/lavoratrice sia fornita, l'informazione e la formazione generale di base e, sulla base delle indicazioni del SPP, la formazione e l'addestramento sui rischi specifici relativi al luogo di lavoro e alle mansioni svolte.

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria si esplica attraverso lo svolgimento delle visite mediche di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo da parte del/della MC.
2. La Gestione Centralizzata mette a disposizione dei/delle DAT uno o più medici competenti nonché una o più sedi ove saranno svolte le visite ambulatoriali e gli esami clinici necessari.
3. Il/La MC provvede, all'atto del conferimento dell'incarico, ad emettere un Protocollo di Sorveglianza Sanitaria, nel quale sono individuati gli esami clinici a cui sono sottoposti i/le LAV in ragione della relativa esposizione ai fattori di rischio. Il Protocollo viene aggiornato ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
4. I/Le DAT, comunicano annualmente al SPP, con congruo anticipo rispetto alla predisposizione del Bilancio di Previsione Annuale Autorizzatorio e sulla base del protocollo sanitario adottato dal/dalla MC, la presumibile consistenza dei LAVEQ da sottoporre a visita medica per ciascuna UP.



5. I/Le DAT, in caso di cambio di mansioni del/della LAV che comportino per lo stesso una diversa esposizione al rischio, comunicano l'evento al/alla MC e al SPP prima di adibire effettivamente la persona allo svolgimento dei nuovi compiti.
6. I/Le DAT, conseguentemente alla comunicazione dello stato di gravidanza da parte di una lavoratrice, applica tempestivamente le misure di tutela previste dalle disposizioni di legge per le lavoratrici madri, avvalendosi del supporto del SPP e del MC nella valutazione del rischio, nel caso in cui quest'ultima svolga abitualmente una o più delle attività a rischio tra quelle di cui all'art. 11 del D.Lgs 151/01.

Art. 18 - Dispositivi di protezione individuale

1. La scelta, l'acquisto e la consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo, dai/dalle DAT, in collaborazione con il SPP, con il/la MC e con i/le RADRL.
2. I/Le DAT provvedono, con il supporto dei/delle RADRL, a tenere un registro di consegna dei DPI ai/alle LAV e ad effettuare l'informazione, la formazione e l'addestramento al loro uso ai sensi dell'art. 77 del Decreto Legislativo.

Art. 19 - Avvio e modifica di attività lavorative

1. Il/La DAT in caso di avvio di nuove attività lavorative, nonché di modifiche di attività già poste in essere che dovessero comportare la variazione della destinazione d'uso di locali o l'installazione di nuove macchine e attrezzature o comunque l'adozione di nuove tecnologie, deve richiedere un parere preventivo al SPP, e, per le parti di competenza, al/alla MC e all'Area Edilizia, ai fini della individuazione delle misure più appropriate per la tutela della salute e della sicurezza dei/delle LAV .
Allorquando le attività interessate dalle suddette variazioni prevedano l'autorizzazione degli Organi di Vigilanza, non è necessario il parere del SPP che su richiesta del DAT, fornisce l'opportuno supporto ai fini dell'istruttoria autorizzativa.
L'istruttoria per il rilascio del parere preventivo non si applica nel caso in cui le suddette attività facciano capo ad Enti in Convenzione che utilizzano spazi universitari concessi in uso, in conformità alle condizioni previste dalle convenzioni/comodati e dai relativi accordi attuativi.

2. Nei casi di cui al comma 1 il/la DAT della singola UP attiva la procedura di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

Art. 20 - Progettazione e utilizzo di prototipi e di nuovi agenti chimici, fisici e biologici

1. Prima dell'impiego di prototipi di macchine, di attrezzature di lavoro, di impianti e di altri mezzi tecnici realizzati e utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il/la DAT e il/la RADRL, per quanto di rispettiva competenza, devono:



- a. garantire la sicurezza del personale, mediante valutazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto nonché con l'utilizzo e manutenzione del prototipo e, altresì, mediante l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b. provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati, informati ed addestrati sui particolari rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti fisici, chimici e biologici.
 3. Il/La DAT ed il/la RADRL, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del SPP e del/della MC e delle altre figure previste dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza in relazione alla tipologia di prototipi e di agenti di cui al comma 2.

Art. 21 - Tutela dei lavoratori che svolgono attività presso altri enti e dei lavoratori provenienti da altri enti

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei/delle LAV dell'Università che prestano la propria opera presso altri enti, pubblici o privati, e dei/delle LAV di altri enti che svolgono la propria opera presso l'Università, le competenze sugli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono individuate attraverso specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Ministeriale.
In particolare, per i/le LAV dell'Università che svolgono la propria attività presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, si rimanda a quanto previsto dal protocollo sottoscritto tra Regione Campania e Università per lo svolgimento integrato delle attività didattiche, assistenziali e di ricerca e dallo specifico protocollo operativo di riferimento.
2. Nell'ipotesi di distacco del/della LAV di cui all'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il/la LAV sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali la persona viene distaccata.
Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al Decreto Legislativo sono a carico del/della Datore/Datrice di Lavoro designato/a dall'Amministrazione, Organo o Autorità ospitante.

Art. 22 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera

1. Tutti coloro che, all'interno dell'Università, affidano, a qualsiasi titolo, lavori o servizi a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, devono attenersi a quanto disposto dall'art. 26 del Decreto



Legislativo, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra diverse attività lavorative contemporaneamente svolte nei medesimi luoghi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 citato, è considerato DAT committente, il titolare del contratto di appalto o d'opera.
3. Il/La DAT sarà supportato, se necessario, nella redazione del documento previsto all'art. 26 dal SPP.

Art. 23 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Alla Gestione Centralizzata spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle pertinenze e degli impianti centralizzati (impianti elettrici e di messa a terra, impianti idraulici, impianti di riscaldamento e di condizionamento, impianti e presidi fissi e mobili antincendio e di emergenza, impianti di sollevamento, impianti di estrazione aria, etc.), incluso la conduzione degli stessi con i relativi controlli periodici, nonché l'ottenimento delle relative certificazioni e autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni normative e la conservazione di detta documentazione.

2. Spettano alla Gestione Centralizzata, altresì, gli interventi strutturali e manutentivi necessari per assicurare, ai sensi del Decreto Legislativo, la sicurezza degli edifici e degli impianti centralizzati posti a servizio dei locali assegnati alle singole UP.

Relativamente ai predetti interventi, gli obblighi posti in capo ai/alle DAT si intendono assolti da parte di questi ultimi, con la richiesta del loro adempimento alla Gestione Centralizzata e con l'adozione delle misure temporanee di prevenzione e di protezione necessarie fino all'esecuzione degli interventi.

3. I/Le DAT, individuati/e all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, provvedono per l'UP di propria competenza:
 - a. alle minute manutenzioni edili e impiantistiche, quali sostituzione o riparazione di elementi semplici, smontaggi e successivi rimontaggi di tipo omogeneo che non richiedono una rivalutazione globale degli impianti e/o strutture in essere;
 - b. alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature, macchine e impianti "di processo" utilizzati nell'ambito dell'attività di didattica, ricerca e servizio ed al registro delle attività manutentive svolte autonomamente.

I/Le DAT sono tenuti/e a richiedere e a custodire le certificazioni di conformità e di collaudo previste dalle vigenti disposizioni normative relative ad attrezzature, macchine e impianti "di processo" utilizzati nell'ambito della propria UP.

Al fine dell'adempimento dei suddetti obblighi, i/le DAT possono utilizzare per la copertura dei relativi oneri, sia risorse proprie (fonti interne) sia finanziamenti esterni che per loro natura siano compatibili



con tale finalità, stanziata e approvata in sede di Bilancio di Previsione Annuale Autorizzatorio per le esigenze delle singole UP.

4. Nei casi di passaggi di consegna di un bene e/o di gestione di un impianto tra i/le DAT delle UP e la Gestione Centralizzata e viceversa, le relative certificazioni a corredo devono essere allegate al verbale di consegna sottoscritto tra le parti.

Art. 24 – Assegnazioni risorse, sistemi incentivanti e misure in caso di inosservanza degli obblighi

1. Il Consiglio di Amministrazione approva lo stanziamento, nell'ambito del Bilancio di Previsione Annuale Autorizzatorio, a valere sulle risorse economico-finanziarie dell'Amministrazione Centrale, dei fondi da destinare, previa valutazione delle istanze prodotte dalle singole UP, all'attuazione di misure inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro spettanti ai/alle DAT. L'utilizzo dei fondi assegnati alle singole UP sarà oggetto di successiva verifica da parte del SPP di Ateneo.
2. I/Le DAT individuano annualmente, a valere sulle risorse economico-finanziarie approvate in sede di Bilancio di Previsione Annuale Autorizzatorio delle singole UP, anche sulla base delle risorse di cui al comma 1, i fondi destinati ad attuare le spettanti misure inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. I/Le DAT che provvedono all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, necessarie a seguito di verifiche e prescrizioni da parte degli Organi di Vigilanza, possono richiedere, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, il reintegro delle somme spese, fino ad un massimo del 50%, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economico-finanziarie.
4. Il Consiglio di Amministrazione approva, altresì, nell'ambito del Bilancio medesimo, lo stanziamento delle risorse economico-finanziarie per l'esecuzione degli interventi strutturali e di manutenzione finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di competenza della Gestione Centralizzata.
5. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera annualmente, in riferimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 5 dello Statuto, la costituzione e la ripartizione tra le UP di un fondo incentivante da assegnare alle strutture che abbiano adottato un Sistema di Gestione per la qualità certificato in materia di Sicurezza e salute nei luoghi di Lavoro (SGSL), finalizzato all'implementazione, l'attuazione ed il mantenimento delle misure mirate al miglioramento della sicurezza e della salute dei/delle LAV.
6. L'Università, nella predisposizione degli atti per la selezione e/o valutazione del personale ai fini delle progressioni economiche, laddove consentito dalla contrattazione collettiva vigente, tiene conto dell'attività svolta in qualità di Dirigente, Preposto, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP, ASPPL), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Addetto alla Gestione delle Emergenze (AGEAE, AGEPS, AUDEF, AEDIS).



7. L'inosservanza degli obblighi previsti a carico dei soggetti individuati nel presente Regolamento può dare luogo alla irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre a costituire comportamento penalmente rilevante ai sensi degli artt. 56, 57, 58 e 59 del Decreto Legislativo.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento costituisce linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei/delle LAV nelle forme più opportune.
3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione interna in materia di sicurezza precedentemente emanata non in accordo con quanto in esso disposto.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo e del Decreto Ministeriale e delle altre normative di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.